

COMUNICAZIONI

**Missioni valedoli
nella seduta dell'8 maggio 2003.**

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armani, Armosino, Azzolini, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Buttiglione, Cè, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Deodato, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gamba, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Intini, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mattarella, Matteoli, Mauro, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Moroni, Mussi, Oliverio, Palumbo, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Piscitello, Pistone, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rivolta, Rizzo, Paolo Russo, Santelli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Trantino, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Vièspoli, Vietti, Violante.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta).

Alemanno, Amoruso, Aprea, Armosino, Azzolini, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Enzo Bianco, Biondi, Boato, Bonaiuti, Bono, Bossi, Brancher, Buttiglione, Cè, Cicu, Colucci, Contento, Delfino, Dell'Elce, Alberta De Simone, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gamba, Gasparri, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Intini, Kessler, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Mattarella, Matteoli, Mauro, Mazzocchi, Miccichè, Molgora, Moroni, Mussi, Nan, Oliverio, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Piscitello, Pistone, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rivolta, Rotondi, Paolo Russo, San-

telli, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Stefani, Stucchi, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Tremonti, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Valpiana, Viceconte, Vièspoli, Vietti.

Annunzio di proposte di legge.

In data 7 maggio 2003 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge di iniziativa dei deputati:

FIORONI e FISTAROL: « Modifiche alla disciplina concernente la detenzione delle armi da fuoco, il porto d'armi e le armi giocattolo » (3948);

MAZZOCCHI ed altri: « Istituzione del sistema obbligatorio di tracciabilità di filiera dei prodotti » (3949);

ANNUNZIATA: « Istituzione del Piano nazionale per l'educazione al consumo » (3950).

Saranno stampate e distribuite.

**Assegnazione di progetti di legge
a Commissioni in sede referente.**

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

II Commissione (Giustizia):

LUMIA ed altri; « Nuove disposizioni in materia di effetti delle misure patrimoniali di prevenzione nei confronti dei terzi » (3579) *Parere delle Commissioni I, V, VI, X e XI;*

ANGELA NAPOLI: « Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione » (3613) *Parere della I Commissione*;

MILANESE e ANTONIO RUSSO: « Modifiche agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-sexies e 600-septies del codice penale e dell'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269, in materia di tutela dei minori dallo sfruttamento e dall'abuso sessuale » (3691) *Parere delle Commissioni I, V, VII, XI, XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*;

ONNIS: « Modifica all'articolo 442 del codice di procedura penale in materia di giudizio abbreviato » (3798) *Parere della I Commissione*;

IV Commissione (Difesa):

LAVAGNINI: « Modifica all'articolo 38 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490, in materia di avanzamento degli ufficiali appartenenti ai ruoli delle Forze armate e dei Corpi armati dello Stato » (3719) *Parere delle Commissioni I e V*;

LAVAGNINI: « Delega al Governo per il riallineamento delle carriere dei marescialli delle Forze armate con quelle dei marescialli delle Forze di polizia » (3720) *Parere delle Commissioni I e V*.

VII Commissione (Cultura):

SANDI ed altri: « Istituzione del « Museo diffuso del Vajont » » (3695) *Parere delle Commissioni I, V, VIII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*;

LUCCHESI ed altri: « Disposizioni per l'inquadramento dei ricercatori universitari nel ruolo dei professori associati di seconda fascia » (3747) *Parere delle Commissioni I, V e XI*.

X Commissione (Attività produttive):

MILIOTO e CRAXI: « Istituzione di una casa da gioco nel comune di Agrigento »

(3853) *Parere delle Commissioni I, II (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per le disposizioni in materia di sanzioni), V, VI, VII, VIII, IX, XII e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*.

XII Commissione (Affari sociali):

TURCO ed altri: « Norme per la tutela delle persone con grave disabilità prive del sostegno familiare » (3758) *Parere delle Commissioni I, V, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), XI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, relativamente alle disposizioni in materia previdenziale) e della Commissione parlamentare per le questioni regionali*.

Trasmissione dal ministro per i rapporti con il Parlamento.

Il ministro per i rapporti con il Parlamento, con lettera in data 5 maggio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2001, n. 329, la prima relazione sull'attività svolta dall'Agenzia per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, riferita al periodo dall'8 marzo al 31 dicembre 2002 (doc. CXCII, n. 1).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla XII Commissione (Affari sociali).

Trasmissione dal ministro delle politiche agricole e forestali.

Il ministro delle politiche agricole e forestali, con lettera del 5 maggio 2003, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea PATARINO ed altri n. 9/2122-ter/2, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea dell'11 luglio 2002, concernente l'obbligatorietà del prezzo di vendita al pubblico sulle confezioni dei fitofarmaci.

La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alle Commissioni XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura), competenti per materia.

Annunzio di risoluzioni del Parlamento europeo.

Il Presidente del Parlamento europeo ha trasmesso il testo di due risoluzioni approvate nella sessione dal 26 al 27 marzo 2003. Tali documenti sono assegnati, a norma dell'articolo 125, comma 1, del regolamento, alle sottoindicate Commissioni permanenti nonché, per il parere, alla III Commissione (Affari esteri) e alla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) (se non già assegnati alle stesse, in sede primaria):

« sui progressi compiuti nel 2002 nell'attuazione di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia (articoli 2 e 39 del TUE) » (doc. XII, n. 265) — *alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia)*;

« sui risultati del Consiglio europeo (Bruxelles, 20-21 marzo 2003) in relazione alla strategia di Lisbona » (doc. XII, n. 266) — *alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e XIV (Politiche dell'Unione europea)*.

Annunzio di atti e proposte di atti normativi comunitari.

Nelle *Gazzette Ufficiali* delle Comunità europee, dal 1° al 30 aprile 2003, sono state pubblicate le seguenti proposte e atti preparatori di atti normativi comunitari che sono stati assegnati, a norma dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, per l'esame, alle sottoindicate Commissioni competenti per materia nonché, per il parere, alla XIV Commissione (se non già assegnati alla stessa in sede primaria):

Posizione comune (CE) n. 11/2003, del 16 dicembre 2002, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della pro-

cedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'omologazione dei trattori agricoli o forestali, dei loro rimorchi e delle loro macchine intercambiabili trainate, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche di tali veicoli e abroga la direttiva 74/150/CEE (GUCE C 84 E) — *alla IX Commissione (Trasporti)*;

Posizione comune (CE) n. 12/2003, del 20 febbraio 2003, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali (GUCE C 90 E) — *alla XII Commissione (Affari sociali)*;

Posizione comune (CE) n. 13/2003, del 20 febbraio 2003, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio (GUCE C 90 E) — *alle Commissioni XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura)*;

Posizione comune (CE) n. 14/2003, del 20 febbraio 2003, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti (GUCE C 90 E) — *alle Commissioni XII (Affari sociali) e XIII (Agricoltura)*;

Posizione comune (CE) n. 15/2003, del 20 febbraio 2003, definita dal Consi-

glio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 96/82/CE del Consiglio sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose (GUCE C 102 E) — *alle Commissioni VIII (Ambiente) e X (Attività produttive)*;

Posizione comune (CE) n. 16/2003, del 20 febbraio 2003, definita dal Consiglio, deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 251 del trattato che istituisce la Comunità europea, in vista dell'adozione di una direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2000/13/CE per quanto riguarda l'indicazione degli alimenti contenuti nei prodotti alimentari (GUCE C 102 E) — *alla XII Commissione (Affari sociali)*.

Trasmissione dal presidente della Rai.

Il presidente della RAI, con lettera in data 2 maggio 2003, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 2, comma 8, della legge 25 giugno 1993, n. 206, la relazione sull'andamento del servizio pubblico radiotelevisivo, riferita all'anno 2002 (doc. CXXX, n. 2).

Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla VII Commissione (Cultura) e alla IX Commissione (Trasporti).

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

DISEGNO DI LEGGE: CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO-LEGGE 31 MARZO 2003, N. 52, RECANTE DIFFERIMENTI DEI TERMINI RELATIVI ALLE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEI COMITATI DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO (3843)

(A.C. 3843 - Sezione 1)

PROPOSTE EMENDATIVE DICHIARATE
INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA SE-
DUTA

ART. 1.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Comitati degli italiani all'estero (COMITES) aggiungere le seguenti: , organi di rappresentanza democratica degli italiani nei rapporti con le rappresentanze diplomatico-consolari e, d'intesa con esse, con le istituzioni locali, per tutte le questioni che non attengono alle relazioni tra Stati,

1. 1. Calzolaio, Spini, Ruzzante, Sereni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Alle elezioni di cui al comma 1 possono partecipare, con le modalità di voto previste dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, tutti gli iscritti alle liste elettorali sulla base dell'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero di cui all'articolo 5 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, realizzato con il concorso dell'anagrafe di cui all'articolo 2, comma 1.

1. 4. Calzolaio, Spini, Ruzzante, Sereni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno 2003, il Governo, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentite le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione del personale, procede alla soppressione dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e del Centro tecnico di cui all'articolo 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'articolo 24, comma 6, della legge 24 novembre 2000, n. 340, nonché all'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'innovazione tecnologica. L'Agenzia subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e del Centro tecnico; subentra altresì nelle funzioni già svolte dai predetti organismi, fatte salve quelle attribuite dalla legge al Ministro per l'innovazione e le tecnologie.

2. 9. Governo.

(A.C. 3843 - Sezione 2)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo
n. 1.

(A.C. 3843 - Sezione 3)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:

PARERE FAVOREVOLE

Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

sugli articoli aggiuntivi 2.01, 2.02 e 2.03 Calzolaio, in quanto provvedono alla copertura di spese non derivanti dal provvedimento;

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti nel fascicolo 1, nonché sull'articolo aggiuntivo 1.02 del Governo.

(A.C. 3843 - Sezione 4)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 31 marzo 2003, n. 52, recante differimento dei termini relativi alle elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO**ARTICOLO 1.**

1. Le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) sono rinviate rispetto alla scadenza prevista dall'articolo 1 del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463. Tali elezioni avranno luogo entro il 31 dicembre 2003.

2. Gli attuali componenti dei Comitati degli italiani all'estero restano in carica fino all'entrata in funzione dei nuovi Comitati.

ARTICOLO 2.

1. Per il completamento dell'informaticizzazione e per l'aggiornamento dell'anagrafe degli italiani residenti all'estero tramite il sistema di accesso e interscambio anagrafico (SAIA), il Ministero dell'interno si avvale della infrastruttura informatica di base dell'indice nazionale delle anagrafi (INA), previsto dall'articolo 2-*quater* del decreto-legge 27 dicembre 2000, n. 392, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 26, allocato presso il centro nazionale per i servizi demografici, costituito con decreto del Ministro dell'interno in data 23 aprile 2002.

2. Il Ministro dell'interno, nel quadro delle direttive e degli indirizzi del Comitato dei Ministri per la Società dell'informazione, può avvalersi, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, delle forme di finanziamento previste dalle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 4 dell'articolo 26 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, ai fini della produzione e dell'emissione della carta d'identità elettronica.

ARTICOLO 3.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pub-

blicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(A.C. 3843 - Sezione 5)

**PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE
AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE**

ART. 1.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: Comitati degli italiani all'estero (COMITES) *aggiungere le seguenti:* , organi di rappresentanza democratica degli italiani nei rapporti con le rappresentanze diplomatico-consolari e, d'intesa con esse, con le istituzioni locali, per tutte le questioni che non attengono alle relazioni tra Stati,

1. 1. Calzolaio, Spini, Ruzzante, Sereni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Alle elezioni di cui al comma 1 possono partecipare, con le modalità di voto previste dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, tutti gli iscritti alle liste elettorali sulla base dell'elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all'estero di cui all'articolo 5 della legge 27 dicembre 2001, n. 459, realizzato con il concorso dell'anagrafe di cui all'articolo 2, comma 1.

1. 4. Calzolaio, Spini, Ruzzante, Sereni.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. *(Personale con contratto temporaneo assunto presso la rete diplomatica in Argentina e per il completamento dei dati per la rilevazione dei cittadini italiani residenti all'estero).* 1. Le rappresentanze diplomatiche e consolari possono proseguire, nel limite massimo complessivo di 384 unità e nei limiti di spesa di cui

al comma 3, i rapporti di lavoro avviati con il personale con contratto temporaneo di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 16 gennaio 2002, n. 3, convertito dalla legge 8 marzo 2002, n. 35, e di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 27 maggio 2002, n. 104.

2. Il proseguimento dei rapporti contrattuali di cui al comma 1 è autorizzato caso per caso dall'amministrazione centrale, in base alle esigenze operative delle singole sedi, per un periodo massimo di dodici mesi a partire dalla scadenza dei diversi singoli contratti. Tali autorizzazioni sono accordate in deroga ai limiti del contingente di cui all'articolo 152, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. I relativi rapporti di impiego sono regolati dalle disposizioni del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967.

3. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 3.178.552 per l'anno 2003 ed euro 17.500.304 per l'anno 2004. Al relativo onere si provvede si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

1. 01. Governo.

(Approvato)

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO

1. 02. DEL GOVERNO.

All'articolo aggiuntivo 1. 02. del Governo, dopo le parole: legge 27 dicembre 2001, n. 459, *aggiungere le seguenti:* anche

con particolare riferimento alle modalità di voto di cui al comma 2 dell'articolo 1,

0. 1. 02. 1. Calzolaio, Giovanni Bianchi, Ruzzante.

All'articolo aggiuntivo 1. 02. del Governo, dopo le parole: rappresentanze diplomatiche e consolari aggiungere le seguenti: , sentito il comitato degli italiani all'estero di riferimento,

0. 1. 02. 2. Calzolaio, Giovanni Bianchi, Ruzzante.

All'articolo aggiuntivo 1. 02. del Governo, aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti il Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE) e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, sono disciplinate le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo, al fine di rispettare la scadenza prevista dall'articolo 1.

0. 1. 02. 3. Calzolaio, Spini, Ruzzante, Sereni, Cima.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

ART. 1-bis. (Acquisti e lavori in autonomia). 1. Per le finalità di cui alla legge 8 maggio 1985, n. 205, ed alla legge 27 dicembre 2001, n. 459, il Ministero degli affari esteri e le rappresentanze diplomatiche e consolari sono autorizzate ad effettuare, in caso di necessità ed urgenza, lavori ed acquisti di beni e servizi in economia, nei limiti dell'assegnazione dei pertinenti capitoli di bilancio ed in deroga alle limitazioni di spesa di cui all'articolo 24, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

1. 02. Il Governo.

(Approvato)

ART. 2.

Al comma 1, dopo le parole: il Ministero dell'interno aggiungere le seguenti: , previa acquisizione del parere del Ministro per gli italiani nel mondo e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie,

2. 1. Spini, Calzolaio, Ruzzante, Sereni.

Al comma 1, dopo le parole: il Ministero dell'interno aggiungere le seguenti: , previa acquisizione del parere del Ministro per gli italiani nel mondo,

2. 2. Spini, Calzolaio, Ruzzante, Sereni.

Al comma 1, dopo le parole: il Ministero dell'interno aggiungere le seguenti: , previa acquisizione del parere del Ministro per l'innovazione e le tecnologie,

2. 3. Spini, Calzolaio, Ruzzante, Sereni.

Al comma 2, dopo le parole: Società dell'informazione aggiungere le seguenti: d'intesa con il Garante per la protezione dei dati personali,

2. 4. Calzolaio, Spini, Ruzzante, Sereni.

Al comma 2, dopo le parole: Società dell'informazione aggiungere le seguenti: sentito il Garante per la protezione dei dati personali,

2. 5. Calzolaio, Spini, Ruzzante, Sereni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Il Ministro dell'interno presenta trimestralmente alle Camere una dettagliata relazione sull'utilizzo delle risorse di cui al comma 2 e sullo stato di produzione, emissione e diffusione della carta d'identità elettronica.

2. 6. Ruzzante, Spini, Calzolaio, Sereni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Il Ministro dell'interno presenta semestralmente alle Camere una dettagliata relazione sull'utilizzo delle risorse di cui al comma 2 e sullo stato di produzione, emissione e diffusione della carta d'identità elettronica.

2. 7. Ruzzante, Spini, Calzolaio, Sereni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Il Ministro dell'interno presenta annualmente alle Camere una dettagliata relazione sull'utilizzo delle risorse di cui al comma 2 e sullo stato di produzione, emissione e diffusione della carta d'identità elettronica.

2. 8. Ruzzante, Spini, Calzolaio, Sereni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. Con regolamento, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno 2003, il Governo, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per la funzione pubblica e del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentite le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi sulla destinazione del personale, procede alla soppressione dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e del Centro tecnico di cui all'articolo 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'articolo 24, comma 6, della legge 24 novembre 2000, n. 340, nonché all'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'innovazione tecnologica. L'Agenzia subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e del Centro tecnico; subentra altresì nelle funzioni già svolte dai predetti organismi, fatte salve quelle attribuite dalla legge al Ministro per l'innovazione e le tecnologie.

2. 9. Governo.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. — 1. All'onere derivante dall'espletamento delle procedure relative alle elezioni dei Comitati degli italiani all'estero, così come disciplinate dal presente decreto, quantificato in euro 3.500.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. 01. Calzolaio, Spini, Ruzzante, Sereni.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. — 1. All'onere derivante dall'espletamento delle procedure relative alle elezioni dei Comitati degli italiani all'estero, così come disciplinate dal presente decreto, quantificato in euro 3.000.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. 02. Calzolaio, Spini, Ruzzante, Sereni.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 2-bis. — 1. All'onere derivante dall'espletamento delle procedure relative alle elezioni dei Comitati degli italiani all'estero, così come disciplinate dal presente decreto, quantificato in euro

2.500.000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente « Fondo speciale » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

2. 03. Calzolaio, Spini, Ruzzante, Sereni.

(A.C. 3843 - Sezione 6)

ORDINE DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

l'operazione condotta dalla generalità dei consolati italiani di invio ai cittadini italiani residenti all'estero degli incartamenti volti ad aggiornare i dati anagrafici ai fini di una più adeguata sistemazione dell'AIRE sta dando risultati limitati e preoccupanti;

in diversi Paesi dove sono presenti folte comunità di origine italiana, appena una metà degli interpellati ha ritenuto di rispondere e di contribuire a regolarizzare la situazione anagrafica, con conseguenze preoccupanti non solo per la tanto auspicata bonifica dell'AIRE, ma anche nella prospettiva di una soddisfacente partecipazione del voto all'estero;

il fatto che tra le risposte sia stata molto elevata (talvolta anche superiore al trenta per cento) la percentuale di coloro

che hanno compiuto l'opzione per il voto in Italia, e che tale dato, oltre a dimostrare l'inopportunità dell'invio del questionario insieme ai documenti di regolizzazione dei dati anagrafici, accresce l'allarme sia per l'efficacia del metodo di lavoro adottato sia per la disattenzione e, forse, per la disaffezione per lo stesso esercizio del voto per corrispondenza;

solo un impegno consistente ed organico di informazione e di chiarimento sui diversi aspetti del voto per corrispondenza, che mobiliti non soltanto gli strumenti dell'apparato amministrativo e comunicativo pubblico, ma anche i COMITES ed i rappresentanti del CGIE, il mondo associativo, dei patronati e i mezzi di comunicazione in lingue italiana e locale, può servire a colmare la distanza di attenzione per l'evento, che già in occasione del prossimo referendum di metà giugno 2003, troverà una prima occasione di realizzazione;

impegna il Governo

a predisporre e a presentare in Parlamento entro il 30 luglio 2003 un piano di informazione e di contatto rivolto alle comunità all'estero e sostenuto da risorse finanziarie adeguate anche straordinarie, utilizzando strumenti di comunicazione anche in lingua locale e coinvolgendo pienamente COMITES, soggetti associativi, sindacali, di patronato e di comunicazione che operino quotidianamente con gli italiani all'estero e a mettere a disposizione delle Commissioni parlamentari e dei COMITES l'elenco provvisorio degli iscritti alle liste elettorali, aggiornandolo periodicamente.

9/3843/1. Calzolaio, Spini, Sereni.

**PROPOSTA DI LEGGE: CARLI ED ALTRI: ISTITUZIONE
DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
SULLE CAUSE DELL'OCCULTAMENTO DI FASCICOLI
RELATIVI A CRIMINI NAZIFASCISTI (APPROVATA
DALLA CAMERA E MODIFICATA DAL SENATO) (973-B)**

(A.C. 973-B - Sezione 1)

ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIO-
NE IDENTICO A QUELLO APPRO-
VATO DAL SENATO

ART. 1.

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta, per indagare sulle anomale archiviazioni « provvisorie » e sull'occultamento dei 695 fascicoli ritrovati nel 1994 a Palazzo Cesi, sede della Procura generale militare, contenenti denunce di crimini nazifascisti, commessi nel corso della seconda guerra mondiale e riguardanti circa 15.000 vittime.

2. La Commissione ha il compito di indagare su:

a) le cause delle archiviazioni « provvisorie » di cui al comma 1, il contenuto dei fascicoli e le ragioni per cui essi sono stati ritrovati a Palazzo Cesi, anziché nell'archivio degli atti dei tribunali di guerra soppressi e del Tribunale speciale per la difesa dello Stato;

b) le cause che avrebbero portato all'occultamento dei fascicoli e le eventuali responsabilità;

c) le cause della eventuale mancata individuazione o del mancato perseguimento dei responsabili di atti e di comportamenti contrari al diritto nazionale e internazionale.

(A.C. 973-B - Sezione 2)

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI
LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIO-
NE IDENTICO A QUELLO APPRO-
VATO DAL SENATO

ART. 2.

1. La Commissione è composta da quindici senatori e da quindici deputati nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in modo che siano rappresentati tutti i Gruppi costituiti in almeno un ramo del Parlamento, in proporzione della loro consistenza numerica.

2. Con gli stessi criteri e la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede alle eventuali sostituzioni in caso di dimissioni o di cessazione del mandato parlamentare dei membri della Commissione.

3. L'Ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Nella elezione del presidente, se nessuno riporta la maggioranza assoluta dei voti, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti, è proclamato eletto o entra in ballottaggio il più anziano di età.

4. La Commissione conclude i propri lavori entro un anno dalla sua costituzione, con la presentazione di una relazione finale sulle risultanze delle indagini svolte.

(A.C. 973-B - Sezione 3)

ARTICOLO 3 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 3.

1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. Per le testimonianze rese davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli da 366 a 371 e da 372 a 384 del codice penale.

2. La Commissione può ottenere, anche in deroga a quanto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti o documenti relativi a procedimenti o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria. L'autorità giudiziaria provvede tempestivamente e può ritardare con decreto motivato, solo per ragioni di natura istruttoria, la trasmissione di copie degli atti e documenti richiesti. Il decreto ha efficacia per trenta giorni e può essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto.

3. Alla Commissione, limitatamente all'oggetto dell'indagine di sua competenza,

non può essere opposto il segreto di Stato, d'ufficio e professionale. Tuttavia i documenti trasmessi dal Governo sotto il vincolo del segreto possono essere declassificati solo previo accordo tra il Governo e la Commissione. È sempre opponibile il segreto tra il difensore e il proprio assistito nell'ambito del mandato professionale.

(A.C. 973-B - Sezione 4)

ARTICOLO 4 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 4.

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, di intesa tra loro e può avvalersi, a sua scelta, dell'opera e della collaborazione di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria nonché di qualsiasi altro pubblico dipendente, di consulenti e di esperti.

(A.C. 973-B - Sezione 5)

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

ART. 5.

1. La Commissione delibera di volta in volta quali sedute o parti di esse sono

pubbliche e se e quali documenti possono essere pubblicati nel corso dei lavori, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altri procedimenti o inchieste in corso.

2. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, i membri della Commissione, i funzionari addetti all'ufficio di segreteria e ogni altra persona che collabori con la Commissione stessa o compia o concorra a compiere atti di inchiesta o ne abbia

comunque conoscenza sono obbligati al segreto per tutto ciò che riguarda gli atti medesimi e i documenti acquisiti. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

3. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 2 è punita ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 2155 — CONVERSIONE IN LEGGE DEL
DECRETO-LEGGE 31 MARZO 2003, N. 51, RECANTE MODIFICHE
ALLA NORMATIVA IN MATERIA DI QUALITÀ DELLE ACQUE DI
BALNEAZIONE (APPROVATO DAL SENATO) (3904)**

(A.C. 3904 — Sezione 1)

PARERE DELLA I COMMISSIONE SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

PARERE CONTRARIO

sull'emendamento Valpiana 1.17

e

NULLA OSTA

sui restanti emendamenti contenuti nel
fascicolo n. 1.

(A.C. 3904 — Sezione 2)

PARERE DELLA V COMMISSIONE SULLE
PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE

NULLA OSTA

sugli emendamenti contenuti nel fascicolo
n. 1.

(A.C. 3904 — Sezione 3)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI
LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO
DELLA COMMISSIONE IDENTICO A
QUELLO APPROVATO DAL SENATO

1. È convertito in legge il decreto-legge
31 marzo 2003, n. 51, recante modifiche

alla normativa in materia di qualità delle
acque di balneazione.

2. La presente legge entra in vigore il
giorno successivo a quello della sua pub-
blicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE NEL
TESTO DEL GOVERNO

ARTICOLO 1.

1. All'articolo 6 del decreto del Presi-
dente della Repubblica 8 giugno 1982,
n. 470, come modificato dall'articolo 18
della legge 29 dicembre 2000, n. 422, sono
apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'ultimo comma, dopo le parole:
« le acque interessate » sono inserite le
seguenti: « dai provvedimenti di cui all'ot-
tavo comma »;

b) dopo l'ultimo comma è aggiunto il
seguente:

« Le zone considerate non idonee alla
balneazione sulla base delle disposizioni di
cui ai primi sei commi possono essere
dichiarate nuovamente idonee, con prov-
vedimento dell'autorità competente, nel
caso si verifichi che due campioni prelevati,
con la frequenza prevista nella tabella
(allegato 1), nel mese precedente l'inizio
della stagione balneare immediatamente
successiva a quella cui si riferisce il giu-
dizio di non idoneità di cui al presente
articolo, risultino favorevoli per tutti i
parametri previsti nella tabella (allegato